Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — **ROMA - Giovedì, 21 marzo 1929 - ANNO VII** — **Numero 67**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio.* via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli - Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi, Cavillotti G* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **906.**

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 268.

Approvazione ed esecutorietà delle convenzioni in data 20 luglio 1927 e 5 giugno 1928 per il mantenimento della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1942, col quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Milano, in data 28 agosto 1924, fra lo Stato e gli altri enti e privati sovventori, per il mantenimento della Regia università di Milano;

Vedute le convenzioni stipulate in Milano in data 20 luglio 1927 e 5 giugno 1928, con le quali la provincia ed il comune di Milano, la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ed il Consiglio provinciale dell'economia nazionale di Milano si sono obbligati ad elevare i rispettivi contributi a favore della Regia università di Milano, dovuti in base alla surricordata convenzione del 28 agosto 1924;

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Milano addì 20 luglio 1927 e 5 giugno 1928, per l'aumento dei contributi dovuti alla Regia università di Milano dalla provincia e dal comune di Milano, dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e dal Consiglio provinciale dell'economia nazionale di Milano in virtù della convenzione 28 agosto 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 81. — SIROVICH.

Convenzione aggiuntiva a quella stipulata il 28 agosto 1924 per il mantenimento della Regia università di Milano.

REGNANDO VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Innanzi a me cav. uff. dott. Carlo Durante, consigliere della Prefettura di Milano, delegato ai contratti, ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono comparsi:

l'on. dott. prof. Ernesto Belloni, deputato al Parlamento nazionale, podestà di Milano;

l'on. avv. Sileno Fabbri, Regio commissario per la provincia di Milano;

l'on. marchese Giuseppe De Capitani D'Arzago, deputato al Parlamento nazionale, presidente della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

il gr. uff. ing. Carlo Tarlarini, commissario straordinario per la Camera di commercio e di industria;

l'on. prof. dott. Baldo Rossi, senatore del Regno, rettore della Regia università di Milano, assistito dal segretario generale della Regia università di Milano, il gr. uff. avvocato Giuseppe Biraghi. Interviene nell'atto presente il comm. Felice dott. Francesco, vice prefetto della provincia di Milano, per il prefetto assente, per rappresentare il Ministero della pubblica istruzione come da lettera del Ministro per la pubblica istruzione 25 maggio corrente anno, Direzione generale dell'istruzione superiore, div. 2ª, n. 8963.

Sono altresì presenti come testi, a me noti ed idonei: il prof. dott. Ferdinando Livini, prorettore della Regia università, figlio del fu Giacinto, S. E. il senatore prof. Luigi Mangiagalli ed il dott. Ambrogio Binda fu Giovanni.

Si premette

Che con la convenzione rogatasi in Milano il 28 agosto 1924, approvata con R. decreto del 23 ottobre 1924, n. 1942, tra lo Stato e gli altri enti locali e privati sovventori per il mantenimento della Regia università di Milano, il comune di Milano, la provincia di Milano, la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, e la Camera di commercio e di industria di Milano, si obbligarono a corrispondere alla Regia università di Milano, agli effetti del suo mantenimento, rispettivamente i contributi annui di L. 926,566.67, di L. 115,783.33, di L. 100,000, di L. 175,000;

Che successivamente il comune di Milano nell'anno 1926 elevò di L. 50,000 annue il detto suo contributo di lire 926,566.67;

Che parimenti la provincia di Milano, con deliberazione 28 dicembre 1925 del Consiglio provinciale, elevò di L. 50,000 il detto suo contributo annuo di L. 115,783.33 e che anche la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde elevò di L. 50,000 il suo contributo di L. 100,000, deliberazioni che riportarono, tutte, le debite approvazioni tutorie;

Che l'incremento del nuovo Ateneo, e la conseguente necessità di dare pieno ed efficace svolgimento all'attività didattica e scientifica dei suoi Istituti e in particolare di quelli della Facoltà di scienze e della Facoltà di medicina, esige una più larga disponibilità di mezzi finanziari;

Che questo maggior fabbisogno annuale è stato determinato in quest'anno dall'autorità accademica in L. 1,450,000;

Che, nella luminosa visione della grandezza dell'Ateneo milanese, gli Enti locali stimano doveroso di assumersi il nuovo onere della corresponsione annuale delle maggiori somme che sieno dichiarate o riconosciute bisognevoli al bilancio dell'Università di Milano, per assicurarne il consolidamento e lo sviluppo;

Che, mentre per il corrente anno 1927 l'impegno degli Enti sovradetti deve corrispondere alla somma di L. 1,450,000 dichiarata necessaria dalle autorità accademiche, non si può stabilire esattamente a priori il *quantum* che, per l'equilibrio finanziario dell'Ateneo milanese, potrà occorrere per gli anni avvenire e ciò a causa degli effetti della rivalutazione della moneta nazionale, che ora è in atto;

Che d'altra parte tanto la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde quanto la Camera di commercio e di industria non possono assumersi impegni determinati per gli anni venturi, ma che debbono invece riserbarsi di deliberare anno per anno il rispettivo maggiore contributo;

Tutto ciò premesso, fra le parti costituite si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Gli Enti costituiti dichiarano ferme le obbligazioni da ognuno di essi assunte con la convenzione 28 agosto 1924, relative al mantenimento della Regia università di Milano.

Si obbligano, inoltre, di elevare i rispettivi contributi annuali a favore della Regia università di Milano:

di L. 830,000 il comune di Milano, oltre l'aumento di L. 50,000 del contributo annuale già concesso nel 1925 dall'Amministrazione comunale;

di L. 134,216.67 la provincia di Milano, oltre la somma di L. 50,000 di maggiore contributo annuo deliberato dall'Amministrazione provinciale nel 1925; salva revisione nell'auspicato caso della rivalutazione della lira.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde conferirà per l'anno 1926-27 un nuovo contributo di L. 150,000 in aumento a quello di L. 100,000 di cui alla convenzione 28 agosto 1924 ed a quello di L. 50,000 deliberato nel 1925. Si impegna nell'avvenire, e per un periodo di dieci anni, a conferire, anno per anno, quel maggiore contributo (in confronto a quello a cui è obbligata per gli effetti della citata convenzione 28 agosto 1924 e della deliberazione del 1925) che le sarà consentito dalla disponibilità del fondo erogazione della Cassa.

La Camera di commercio e di industria corrisponderà per il corrente anno 1927 un maggior contributo di lire 175,000 essendo la Camera stessa *in limine* di essere trasformata in Consiglio provinciale dell'economia e con riserva di prendere quegli ulteriori provvedimenti per gli anni futuri che saranno del caso.

Entro il dicembre di ciascun anno, a cominciare da questo corrente, l'Università di Milano rappresenterà agli Enti costituiti il fabbisogno per l'equilibrio del suo bilancio, in corso di esercizio, fabbisogno che dovrà essere determinato con motivata deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione della Regia università, sulla base dell'accennata presunzione del provento delle tasse scolastiche e con riguardo agli effetti che la rivalutazione ha avuto o si presume potrà avere sullo stanziamento delle spese di bilancio dell'Università.

Dopo che la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e la Camera di commercio e di industria avranno preso le loro delberazioni circa i rispettivi maggiori contributi, il comune di Milano delibera, in relazione del reale fabbisogno, il suo contributo che potrà essere maggiore, minore o uguale a quello che forma oggetto della convenzione 28 agosto 1924.

Parimenti il comune di Milano si riserva di diminuire eventualmente il suo contributo, conferito all'art. 1 del presente contratto, quante volte dalle deliberazioni della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e della Camera di commercio e di industria, o dagli effetti della rivalutazione della moneta rispetto alle spese dell'Università, risultasse che la riduzione del detto maggior suo contributo può essere fatta senza ferire l'equilibrio finanziario dell'Università stessa.

Per l'anno 1927 il nuovo contributo del comune di Milano è aumentato a L. 980,000 dalle quali saranno però da dedurre L. 250,000 nel caso che non venga acceso dalla Regia università un mutuo di L. 3,500,000 per coprire il deficit incontrato per l'allestimento dei nuovi impianti e per sopperire alla spesa di completamento degli stessi.

Art. 2.

Le dette maggiori corresponsioni di contributo alla Regia università di Milano saranno effettuate con pagamenti trimestrali o semestrali anticipati, a far tempo dal 1° gennaio 1927. Il presente atto impegna gli Enti costituiti a tutto l'anno 1936, salvo rispetto alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde la quale, a forma delle deliberazioni della Commissione centrale di beneficenza, resta impegnata alla corresponsione del contributo fisso annuo di lire 150,000, di cui alla convenzione 28 agosto 1924 e alla sua deliberazione 28 dicembre 1925, soltanto fino al 30 settembre 1933.

Art. 3.

La presente convenzione, complementare di quella 28 agosto 1924, non dà luogo a tasse o spese, perchè s'intende fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, a mente dell'art. 76 del R. decreto-legge 30 settembre 1923, numero 2102.

Il presente atto, con i relativi allegati, è steso in carta libera perchè fatto nell'interesse dello Stato.

Il presente atto steso su fogli due e pagine otto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante.

L'anno 1927 il giorno 20 luglio - Anno V, nell'ufficio di Gabinetto della Regia prefettura.

Prof. Baldo Rossi - Ernesto Belloni - Avv. Sileno Fabbri - Avv. G. De Capitani D'Arzago - Carlo Tarlarini - Avv. Giuseppe Biraghi - Luigi Mangiagalli - F. Felice - Dott. A. Binda - F. Livini.

Il consigliere delegato ai contratti:
Carlo Durante.

Convenzione di rettifica alla precedente Convenzione.

REGNANDO VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1928-VI, il giorno 5 giugno nell'ufficio di Gabinetto della Prefettura, innanzi a me, cav. dott. Andrea De Matteis, primo segretario della prefettura di Milano, delegato ai contratti, ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono comparsi:

l'on. dott. prof. Ernesto Belloni, deputato al Parlamento nazionale, podestà di Milano;

l'on. avv. Sileno Fabbri, Regio commissario per la provincia di Milano;

l'on. marchese Giuseppe De Capitani D'Arzago, deputato al Parlamento nazionale, presidente della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

il gr. uff. ing. Carlo Tarlarini, vice presidente e rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia nazionale;

l'on. prof. dott. Baldo Rossi, senatore del Regno, rettore della Regia università di Milano, assistito dal direttore amministrativo e di segreteria della Regia università di Milano, comm. rag. Umberto Pozzo.

Interviene nell'atto presente il comm. Boltraffio dottore nob. Giorgio, vice prefetto della provincia di Milano per il prefetto impedito, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Sono altresì presenti come testi, a me noti ed idonei, il prof. dott. Ferdinando Livini, prorettore della Regia università, ed il signor Vincenzo Vitali, applicato di Prefettura.

Premesso

Che il 20 luglio 1927 fu stipulata una convenzione fra la Regia università di Milano, il comune di Milano, la provincia di Milano, la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e la Camera di commercio ed industria di Milano (registrata a Milano, Atti pubblici, li 25 luglio 1927, numero 1301, vol. 569, fog. 39), nella quale, dichiarate ferme le obbligazioni da essi assunte con la convenzione 28 agosto 1924 relativa al mantenimento della Regia università di Milano, gli Enti costituiti si sono obbligati ad elevare i rispettivi contributi a favore della stessa Università di Milano; che S. E. il Ministro per la pubblica istruzione con lettere in data 7 ottobre 1927 - Anno V, n. 15034, ed in data 15 dicembre 1927 - Anno VI, n. 17373/18195, ha fatto rilevare la necessità che il testo della convenzione 20 luglio 1927 sia rettificato al terz'ultimo comma dell'art. 1, nel senso che il comune di Milano non possa variare il contributo fissato dalla convenzione 28 agosto 1924, ma abbia solo facoltà di variare il maggior contributo cui si è impegnato con la nuova convenzione del 20 luglio 1927, e che la convenzione stessa sia pure rettificata all'articolo 2 per ciò che si riferisce alla scadenza dell'impegno assunto dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, sostituendo alla data 30 settembre 1933 quella del 30 settembre 1934;

Vista la deliberazione dell'on. podestà di Milano in data 21 marzo 1928 - Anno VI e la lettera dell'on. presidente della Cassa di risparmio in data 2 novembre 1927-VI con le quali si consente alla richiesta di S. E. il Ministro per la pubblica istruzione;

Tutto ciò premesso

tra le parti costituite si è convenuto quanto appresso:

Il terz'ultimo comma dell'art. 1 della convenzione 20 luglio 1927 è modificato nel modo seguente: « Dopo che la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e il Consiglio provinciale dell'economia nazionale avranno prese le loro deliberazioni circa i rispettivi contributi, il comune di Milano delibererà, in relazione del reale fabbisogno, il suo contributo, che potrà essere maggiore, minore od uguale a quello che forma oggetto della convenzione 20 luglio 1927-V » e l'art. 2 è modificato nel modo seguente: « Le dette maggiori corresponsioni di contributo alla Regia università di Milano saranno effettuate con pagamenti trimestrali o semestrali anticipati, a far tempo dal 1° gennaio 1927. Il presente atto impegna gli Enti costituiti a tutto l'anno 1936, salvo rispetto alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, la quale, a norma delle deliberazioni della Commissione centrale di beneficenza, resta impegnata alla corresponsione del contributo annuo fisso di L. 150,000, di cui alla convenzione 28 agosto 1924 e alla sua deliberazione 28 dicembre 1925, soltanto fino al 30 settembre 1934 ».

La presente convenzione, complementare di quella 20 luglio 1927, non dà luogo a tasse e spese, perchè s'intende fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, a mente dell'art. 76 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il presente atto, coi relativi allegati, è steso in carta libera perchè fatto nell'interesse dello Stato.

Il presente atto steso su un foglio e pagine quattro viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono insieme coi testi e con me ufficiale rogante.

Baldo Rossi - Ernesto Belloni - Avvocato Giuseppe De Capitani D'Arzago - Carlo Tarlarini - Avv. Sileno Fabbri - Giorgio Boltraffio - Ferdinando Livini, teste - *Umberto Pozzo,* teste - *Vitali Vincenzo,* teste.

Il primo segretario delegato ai contratti:
De Matteis.

Numero di pubblicazione 907.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 277.

Estensione della esenzione dal dazio doganale ad alcune imbarcazioni importate nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento politico-amministrativo della Somalia Italiana;
Visto il R. decreto 22 agosto 1911, n. 1030, che approva l'ordinamento doganale della suddetta Colonia;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1518, che esenta temporaneamente dal dazio doganale l'importazione nella Somalia Italiana delle macchine e dei materiali da costruzione;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 20 ottobre 1921, numero 1518, vengono estese anche ai rimorchiatori, chiatte e ad ogni altro tipo di imbarcazione importati nella Somalia per essere adibiti ai servizi di sbarco, imbarco e trasporto merci nei porti della Colonia e nei fiumi Giuba ed Uebi-Scebeli.

Art. 2.

Con regolamento, da emanarsi dal Governatore della Colonia, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 92. — FERZI.

Numero di pubblicazione 908.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1929, n. 284.

Trasformazione dell'archivio notarile mandamentale di Monterotondo in archivio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 agosto 1887, n. 4906, e 24 marzo 1923, n. 601, con i quali rispettivamente fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Monterotondo e venne soppressa la pretura con sede in detto Comune;
Ritenuto che il succitato archivio, anteriormente alla sua istituzione, esisteva come archivio notarile comunale con deposito di atti originali;
Vista l'istanza del sig. commissario prefettizio del Comune per la trasformazione dell'anzidetto archivio notarile mandamentale in archivio comunale, e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Roma;
Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Monterotondo è trasformato in archivio comunale per la conservazione degli atti originali, che già vi si trovavano depositati al momento dell'istituzione dell'archivio mandamentale. Le copie certificate conformi degli atti notarili, che dalla data anzidetta gli uffici del registro vi hanno depositate, saranno conservate nell'archivio notarile distrettuale di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 99. — FERZI.

Numero di pubblicazione 909.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1929, n. 293.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 15,000,000, depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 100,000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1928-29 e da inscrivere al nuovo capitolo 47-*bis* « Spese di qualsiasi genere occorrenti per la partecipazione dei delegati italiani al Congresso dell'Unione postale-universale » del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1928-29.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 108. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 910.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 295.

Soppressione del Regio ispettorato di emigrazione nel porto di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 gennaio 1904, n. 53, col quale il porto di Messina veniva dichiarato sede di Ispettorato di emigrazione;
Considerato che sono venute a cessare le ragioni per le quali il porto di Messina veniva dichiarato porto d'imbarco per emigranti;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927-V, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928-VI, n. 1783;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio ispettorato di emigrazione nel porto di Messina, istituito con R. decreto 23 gennaio 1904, è soppresso.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiunte, ad ogni effetto, alla circoscrizione territoriale dell'Ispettore di emigrazione di Palermo, le provincie di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa; ed a quella dell'Ispettore di emigrazione di Napoli le provincie della Calabria.

Art. 3.

Le controversie che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano pendenti avanti l'Ispettore dell'emigrazione di Messina sono devolute, nello stato in cui si trovano, all'Ispettore competente a norma dell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 110. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 911.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1929, n. 297.

Modificazioni al trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio e, conseguentemente, dell'allume di cromo, del solfato di cromo e dei sali per concia a base di cromo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
688	Cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio .	Q.le	20	1
693	Allumi:			
a	di cromo	»	16	1
713	Prodotti chimici inorganici, non nominati:			
a	solfato di cromo.	»	16	1
b	sali per concia a base di cromo	»	16	1

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 912.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 294.

Soppressione del Regio ispettorato di emigrazione nel porto di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 agosto 1924, n. 1504, col quale la città di Fiume veniva dichiarata porto d'imbarco per emigranti transoceanici e sede di Ispettorato di emigrazione;
Considerato che non si è fin'oggi presentata l'opportunità di compiere a Fiume operazioni emigratorie e che pertanto il predetto Ispettorato non ha mai effettivamente funzionato;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927-V, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928-VI, n. 1783;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferma restando l'estensione alla città ed al porto di Fiume delle leggi di emigrazione vigenti nel Regno, l'art. 2 del R. decreto 8 agosto 1924, nelle premesse specificato, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 109. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 913.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 278.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civile », in Arquata del Tronto.

N. 278. R. decreto 11 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civile », con sede in Arquata del Tronto, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 914.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 279.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Tappero », in Agliè.

N. 279. R. decreto 11 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Tappero », con sede in Agliè.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 915.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3485.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Emma e Silvio Macchi », in Varese.

N. 3485. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Emma e Silvio Macchi », con sede in Varese, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929.

Proroga della temporanea gestione dell'Ente nazionale serico affidata al comm. dott. Giovanni Gorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente nazionale serico e nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente stesso il comm. dott. Giovanni Gorio;
Visto il R. decreto 29 novembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1928, al n. 8 Ministero economia nazionale, foglio n. 242, con cui fu prorogata a tutto il 28 febbraio 1929, la temporanea gestione dell'Ente nazionale serico, affidata al comm. dott. Giovanni Gorio;
Riconosciuta l'opportunità di prorogare per qualche tempo ancora la temporanea gestione dell'Ente suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La temporanea gestione dell'Ente nazionale serico, affidata al commissario comm. dott. Giovanni Gorio, è prorogata fino a tutto il 31 maggio 1929.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Min. economia nazionale, foglio n. 372. — MONACELLI.

(775)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1929.
Norme per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale per la farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233;
Ritenuto che la farina (fecola) di manioca commerciale per uso zootecnico non è adatta nè alla panificazione nè alla fabbricazione dei biscotti o della tapioca e non può essere impiegata nella produzione dell'alcool e del glucosio se non sotto la diretta e permanente vigilanza dell'Amministrazione;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in franchigia della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame è concessa dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette su domanda degli interessati — allevatori di bestiame od abituali importatori di mangimi per gli animali o di generi coloniali — che dimostrino di possedere o l'uno o l'altro di detti requisiti, in base ad una attestazione del competente Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 2.

Nella dichiarazione scritta per importazione è fatto obbligo di indicare esplicitamente che la farina di manioca è destinata per uso zootecnico.

La dogana rilascia la merce a disposizione dell'importatore, salvo a prelevare saltuariamente campioni per sottoporli all'esame del Laboratorio chimico compartimentale allo scopo di accertare che si tratta di farina di manioca per uso zootecnico non adatta nè alla panificazione nè alla fabbricazione dei biscotti o della tapioca.

La dogana inoltre segnalerà di volta in volta al competente nucleo di polizia tributaria per i necessari riscontri, il nome e la sede degli importatori di farina di manioca svincolata singolarmente in esenzione da dazio, nonchè le quantità della detta farina da ciascuno introdotte.

Art. 3.

Sarà considerata come importata per via non permessa la farina di manioca rilasciata in franchigia da dazio per i fini di cui al R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che fosse usata per scopi ed usi diversi da quello previsto dallo stesso decreto.

Roma, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(772)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1929.
Nomina del commissario ministeriale per la straordinaria gestione del Pio istituto di Santa Corona, in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione del Pio istituto di Santa Corona di Milano ha rassegnato le proprie dimissioni, che sono state accettate dal prefetto;
Ritenuta l'opportunità di affidare la gestione del predetto Istituto ad un commissario ministeriale, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, allo scopo di provvedere al riordinamento amministrativo e finanziario dell'Istituto medesimo, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza locale;
Visto il citato decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La straordinaria gestione del Pio istituto di Santa Corona in Milano è affidata, in qualità di commissario ministeriale, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. rag. Raffaele Ferri, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le riforme che riterrà opportune nell'ordinamento del Pio istituto medesimo, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza locale.

Il prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(777)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.
Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a rilevare alcune attività ed impianti nonchè l'avviamento e l'attrezzatura della Banca dell'Umbria di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Vista la domanda 10 gennaio 1929 del Monte dei Paschi di Siena, pel rilievo di alcune attività e di alcuni impianti, nonchè dell'avviamento e dell'attrezzatura della Banca dell'Umbria di Perugia, già ammessa al concordato preventivo,

e per sostituirsi con proprie dipendenze alle filiali della Banca stessa;

Vista in proposito la deliberazione 8 gennaio 1929 della Deputazione del Monte dei Paschi, e l'assenso del 9 gennaio 1929 del giudice delegato alla esecuzione del concordato preventivo della Banca dell'Umbria, emesso su conforme parere favorevole del commissario giudiziario, a termini dell'art. 9 della legge 30 maggio 1903, n. 126, sul concordato preventivo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'ente morale « Monte dei Paschi » sedente in Siena, è autorizzato a rilevare alcune attività ed impianti, nonchè l'avviamento e l'attrezzatura della Banca dell'Umbria di Perugia, ammessa al concordato preventivo, ed a sostituirsi alla Banca stessa con proprie dipendenze nelle località di Amelia, Acquasparta, Avigliano, Baschi, Belfiore, Beroide, Borgo Cerreto, Cannaiola di Trevi, Castelviscardo, Città di Castello, Collescipoli, Ferentillo, Montefalco, Mantegabbione, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Preci, Santa Anatolia, Santa Maria degli Angeli, Scheggino, Spoleto, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Umbertide, Valtopina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(776)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1929.

Delimitazione della zona di servitù aeronautica intorno all'aeroporto di Cascina Malpensa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta da una poligonale avente lati paralleli ai limiti esterni dell'aeroporto di Cascina Malpensa, posti i lati della poligonale alla distanza ortogonale di un chilometro dai limiti dell'aeroporto.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della 1ª Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(773)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1929.

Modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 10 settembre 1928, concernente le indennità d'alloggio da corrispondersi agli ufficiali dei carabinieri Reali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1886, che regola la materia degli alloggi per gli ufficiali dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1928-VI, contenente disposizioni per l'esecuzione di detto Regio decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 settembre 1928 è modificato come appresso:

a) Alle sedi della categoria *A* sono aggiunte le seguenti:
1. Rodi.

b) Alle sedi della categoria *B* sono aggiunte le seguenti:
1. Lero;
2. Simi (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso).

c) Alle sedi della categoria *C* sono aggiunte le seguenti:
1. Scarpanto (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso).

d) Alle sedi della categoria *D* sono aggiunte:
1. Vezzano (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);
2. Ala (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);
3. Strigno (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);
4. Malè (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);
5. Putignano (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);
6. Coo;
7. Castello (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);
8. Lindo (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso;
9. Calimno (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);
10. Patmo (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso).

Art. 2.

In calce all'allegato *A* del decreto Ministeriale 10 settembre 1928 è aggiunta la seguente nota:

« Agli ufficiali che prestarono servizio in località della Dalmazia (comprese quelle successivamente assegnate alla Jugoslavia) dell'Albania, della Grecia ed in altre del bacino orientale del Mediterraneo (escluse le colonie) non indicate nel presente elenco, dovranno essere corrisposte le differenze arretrate d'indennità d'alloggio nella misura fissata per le sedi della categoria *D* ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(783)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1929.

Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pontecorvo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Pontecorvo: Aquino, Castrocielo, Esperia, Pastena, Pico e Pontecorvo;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1929-VII pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pontecorvo: Aquino, Castrocielo, Esperia, Pastena, Pico e Pontecorvo, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(681)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.

Licenziamento del sig. Vitantonio Ciao dall'ufficio di custode nel ruolo del personale subalterno delle biblioteche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 28 novembre 1927 con cui il sig. Ciao Vitantonio, designato dalla Commissione di cui all'art. 10 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, fu nominato, con effetto dal 1° luglio 1926, custode nel ruolo del personale subalterno delle biblioteche governative;

Veduta la copia del foglio matricolare del suddetto agente, non recata dall'interessato a conoscenza della Commissione per le sistemazioni, da cui risulta che il Ciao, già disertore durante la guerra 1915-18, riportò condanna a nove mesi di carcere militare per il reato di furto;

Veduta la lettera del Ministero delle finanze n. 116625, del 7 novembre 1928-VII;

Veduto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Il sig. Ciao Vitantonio è licenziato dall'ufficio di custode nel ruolo del personale subalterno delle biblioteche governative, con esclusione dal diritto a pensione od indennità, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a decorrere dal 1° dicembre 1928.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(771)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1929.

Determinazione del valore da attribuirsi al cotone esportato nel 1° semestre 1929 agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1929, il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 9.30 il chilogramma.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi in data 30 dicembre 1923, n. 3273, e del presente articolo, devono stare a carico del capitolo 130 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note tra l'Italia e la Svizzera pel reciproco riconoscimento delle carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio.

In data 30 maggio 1928 - Anno VII, sono state scambiate in Roma, fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia ed il Ministro della Confederazione svizzera in Roma, le seguenti note, pel reciproco riconoscimento delle carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio, rilasciate in conformità del modello stabilito dalla Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali firmata in Ginevra il 3 novembre 1923:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
234278/127

Roma, 30 maggio 1928-VI

Signor Ministro,

Considerato che tanto il Governo della Confederazione svizzera quanto il Governo italiano hanno ratificato la Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, ho l'onore di proporre che i due Governi convengano di quanto segue:

A decorrere dal 1° giugno p. v. il Governo italiano riconoscerà validi, a tutti gli effetti di cui all'art. 21 del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio svizzeri che si recano in Italia, rilasciate in conformità del modello stabilito dalla Convenzione internazionale suddetta.

A decorrere dalla indicata data del 1° giugno p. v., il Governo della Confederazione svizzera riconoscerà, a sua volta, la validità delle carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio italiani, che si recheranno in Svizzera, rilasciate in conformità del modello stabilito dalla Convenzione internazionale suddetta.

Prego la E. V. di volermi far conoscere se il Governo della Confederazione svizzera aderisce a tale proposta, nel qual caso l'accordo s'intenderà senz'altro concluso.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

MUSSOLINI.

A Sua Eccellenza
il signor GEORGES WAGNIÈRE
Inviato straordinario
e Ministro plenipotenziario di Svizzera
ROMA.

LEGATION DE SUISSE EN ITALIE
23. XVIII. A. 4.
332.

Roma, 30 maggio 1928.

Signor Primo Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevimento della lettera del 30 maggio, colla quale l'Eccellenza Vostra ha ben voluto proporre l'intesa seguente tra il Regio Governo ed il Governo Federale da stabilire con il presente scambio di note:

« A decorrere dal 1° giugno p. v. il Governo italiano riconoscerà validi, a tutti gli effetti di cui all'art. 21 del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio svizzeri che si recano in Italia, rilasciate in conformità del modello stabilito dalla Convenzione internazionale suddetta.

« A decorrere dalla indicata data del 1° giugno p. v. il Governo della Confederazione svizzera riconoscerà, a sua volta, la validità delle carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio italiani, che si recheranno in Isvizzera, rilasciate in conformità del modello stabilito dalla Convenzione internazionale suddetta ».

D'ordine del mio Governo ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V. che il Consiglio Federale aderisce a tale proposta di modo che l'accordo s'intenderà senz'altro concluso.

WAGNIÈRE.

A Sua Eccellenza
il signor MUSSOLINI
Primo Ministro,
Ministro per gli affari esteri, ecc.
ROMA.

(782)

Deposito delle ratifiche dell'Italia al Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmato in Parigi il 27 settembre 1928 (Patto Kellogg).

Il giorno 2 marzo 1929-VII il Regio ambasciatore in Washington ha proceduto al deposito delle ratifiche dell'Italia al Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmato in Parigi il 27 agosto 1928 (Patto Kellogg).

(781)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale del 25 gennaio 1929, che reca le norme per l'assegnazione degli appartamenti e per la determinazione delle pigioni delle case economiche per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 corrente, al rigo 8° dell'art. 8, là dove dice « 4.50 » deve leggersi « 4.60 » come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

(780)

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 6 marzo 1929-VII è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Martiniana Po, provincia di Cuneo, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Revello.

(682)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 286.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X, n. 3863 — Data della ricevuta: 19 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione della ricevuta: Ramella Nicola fu Gio. Batta, domic. a Genova — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(512)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3/1929 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 gennaio 1928	Vereinigte Schuhfabriken Berneis-Wessels A. G., a Augsburg-Oberhausen (Germania).	Ornamento su babuccie, sandali o scarpette da bambini (disegno).	6297
10 » »	Nafta Società Italiana pel Petrolio e affini a Genova.	Recipiente in lamierino metallico per lubrificanti e simili (modello).	6298
17 » »	Società Anonima Gio. e F.lli Buitoni a Perugia.	Involucro per pasta alimentare (modello).	6299
11 » »	Gori Egidio a Firenze.	Tabella di prescrizione con stemmi dello Stato Italiano in rilievo colorati da applicarsi su lastre in vetro, ferro e simili (modello).	6300
18 » »	Botta Felice a Roma.	Freccia impennata con punta metallica (modello).	6301
5 » »	Vietti Cesare a Torino.	Flacone specialmente adatto per profumi (modello).	6302
5 » »	Roagna Ettore a Torino.	Riscaldatore elettrico di liquidi (modello).	6303
11 » »	Mentasti Giovanni a Volpiano (Torino).	Chiave regolabile per dadi (modello).	6304
13 » »	Giorgi Giorgio. a Milano.	Paraurti per autoveicoli (modello).	6305
5 giugno »	Carugo Angelo a Milano.	Modello di camicia da uomo (modello).	6306

Roma, 9 febbraio 1929-VII.

Il direttore: A. JANNONI.

(683)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 34)**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	193066	154 —	Vercelli Elvira fu Giuseppe, *minore* sotto la tutela di Chiola Giuseppe fu Valentino, dom. in Asti (Alessandria).	Vercelli Elvira fu Giuseppe, *interdetta* sotto la tutela ecc. come contro.
» Cons. 5 %	649872 250358	168 — 175 —	*Vercelli Elvira* fu Giuseppe, nubile interdetta sotto la tutela di Borrotto Giovanni fu Paolo, dom. a *Spigno Monferrato* (Alessandria).	*Aventi diritto alla successione di Vercelli Elvira* fu Giuseppe *già* dom. in *Asti* (Alessandria).
» Prest. Litt.	9847	10.735 —	Guetta Clary fu Massimo, *moglie legalmente separata* da Lamberto Segre, dom. a Genova. Vincolata.	Guetta Clary fu Massimo, *divorziata* da Lamberto Segre *e moglie in seconde nozze di Koch Alfredo di Giacomo*, ecc. come contro. Vincolata.
Cons 5 %	102289	550 —	Munno Gregorio, Palmina nubile e Vittoria nubile fu Tommaso; Munno Gregorio, Palmina nubile e Cesare di Domenico; Iaia Cesare fu Luigi e Calderaro Giustina e Stefano fu Sante, minori sotto la p. p. della madre Iaia *Concetta* fu Cesare, ved. Calderaro; tutti dom. a Monopoli (Bari) e quali eredi indivisi; con usufrutto vitalizio a Iaia *Maria* fu Cesare, nubile, dom. a Monopoli (Bari).	Munno Gregorio, Palmina nubile e Vittoria nubile fu Tommaso; Munno Gregorio, Palmina nubile e Cesare di Domenico; Iaia Cesare fu Luigi e Calderaro Giustina e Stefano fu Sante, minori sotto la p. p. della madre Iaia Concetta *o Maria-Concetta* fu Cesare, ved. Calderaro; tutti dom. a Monopoli (Bari) e quali eredi indivisi con usufrutto vitalizio a Iaia *Luigia* fu Cesare, nubile, dom. come contro.
» » » » »	374063 374066 374067 374177 379854	90 — 355 — 355 — 175 — 1.535 —	Rusca Giovanni e Mario / Rusca Giovanni / Rusca Mario / Rusca Giovanni e Mario / Rusca Giovanni e Mario — fu *Enrico*, minori sotto la p. p. della madre Silvano *Gina* fu Michele, vedova Rusca, dom. in Pegli (Genova); con usufrutto vitalizio a Silvano *Gina* fu Michele, ved. di Rusca *Enrico*. L'utima rendita è senza vincolo di usufrutto.	Rusca Giovanni e Mario / Rusca Giovanni / Rusca Mario / Rusca Giovanni e Mario / Rusca Giovanni e Mario — fu *Antonio* minori sotto la p. p. della madre Silvano *Luigia* fu Michele, vedova di Rusca *Antonio;* con usufrutto vitalizio a Silvano *Luigia* fu Michele, ved. di Rusca *Antonio*.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	532	6.000 —	*Petrone* Pietro *di* Pietro.	*Pitrone* Pietro *fu* Pietro.
Cons. 5 %	388084	3.185 —	Fiorani Ofelia di *Misericordia-Giuseppina* Fiorani, minore sotto la tutela legale della madre, dom. a Grotte S. Stefano (Roma). Vincolata.	Fiorani Ofelia di *Giuseppina* Fiorani, minore ecc. come contro.
3.50 % » » » » » »	764348 758906 757513 710370 582265 544318 429320	1.137.50 150.50 150.50 129.50 133 287 — 301 —	Borzone *Anna* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Borzone *Maria-Anna* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » » »	212154 289372 212156 289374	370 — 50 — 50 — 15 —	Audisio *Spirito* fu Gio Batta, minore sotto la p. p. della madre Pepino Maria Serafina fu Giuseppe ved. Audisio, dom. a Cervasca (Cuneo). Le due ultime iscrizioni sono con usufrutto vitalizio a Pepino Maria Serafina fu Giuseppe, ved. di Audisio Giov. Batta, dom. a Cervasca.	Audisio *Luigi* fu Gio Batta minore ecc. come contro. Le due ultime iscrizioni sono con usufrutto vitalizio come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	64987 41719	265 — 200 —	Capitanio *Maria* fu Pietro, moglie di D'Erchia Sante, dom. a Monopoli (Bari). Vincolate.	Capitanio *Paola-Maria* fu Pietro moglie ecc. come contro. Vincolate.
3.50 %	591309	105 —	Camusso *Rosalia* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pinerolo (Torino). Vincolata.	Camusso *Rosa-Rosalia-Margherita* di Giovanni Battista, minore ecc. come contro. Vincolata.
Cons. 5 %	417812	35 —	Lama Zoe fu Antonio, Lama Zeno-Tullio fu Antonio, minore sotto la tutela di Lama Alfredo fu Pietro, e Lama Alfio Filippo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Baccani* Emilia fu Eugenio ved. Lama, eredi indivisi del padre, dom. a Iesi (Ancona); con usufrutto a *Baccani* Emilia fu Eugenio, ved. Lama Antonio, dom. a Iesi (Ancona).	Intestata come contro, minore sotto la p. p. della madre *Bacani* Emilia fu Eugenio ecc. come contro; con usufrutto a *Bacani* Emilia fu Eugenio, ved. di Lama Antonio dom. come contro.
3.50 %	816551	14 —	Lama Zoe nubile, Zeno Tullio o Tullio-Zeno, minori sotto la tutela di Lama Alfredo, ed Alfio-Filippo minore sotto la p. p. della madre *Baccani* Emilia ved. Lama, sorella e fratelli fu Antonio, dom a Iesi (Ancona); con usufrutto a *Baccani* Emilia fu Eugenio, ved. Lama, dom. a Iesi (Ancona).	Intestata come contro; minori sotto la p. p. della madre *Bacani* Emilia ved. Lama, sorella e fratelli fu Antonio, dom. a Iesi (Ancona); con usufrutto a *Bacani* Emilia fu Eugenio come contro.
»	816550	14 —	Lama Alfio-Filippo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Baccani* Emilia ved. Lama, dom. a Iesi (Ancona).	Lama Alfio-Filippo fu Antonio, minore sotto la p. p della madre *Bacani* Emilia, ved. Lama, dom. come contro.
Cons. 5 %	411629	245 —	Daniele Luigi fu *Costanzo-Giovanni*, minore sotto la p p. della madre Gamba Clotilde fu Serafino, ved. Daniele, dom. a Chivasso (Torino).	Daniele Luigi fu *Giovanni*, minore ecc. come contro.
3.50 %	632737	70 —	*Peyracchia Margherita* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre *Marc Marietta* fu Giuseppe, ved. *Peyracchia* Biagio, dom. a Casteldelfino (Cuneo).	*Peyrachia Maria-Margherita* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre *March Maria-Rosa* fu Giuseppe ved. *Peyrachia* Biagio, dom. come contro.
»	815914	3.500 —	*Frolich* Ida di Alberto, minore sotto la p. p. della madre Maruti Elena fu Luigi, moglie divorziata di *Frolich* Alberto e ved. di Gambarotta Giovanni, dom. a Genova.	*Froelich* Ida di Alberto, minore sotto la p. p. della madre Maruti Elena fu Luigi, moglie divorziata di *Froelich* Alberto e ved. ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati esercizio 1925-26 Serie A » B » C » C » C » E	661 1913 2469 2470 2772 2791	Cap. 500 — » 1,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2.000 — » 10,000 —	Molinari Maria fu Onorato.	*Luccio* Maria fu Onorato, *ved. di Molinari Francesco*-Giuseppe.
Cons 5 % Polizza comb.	31690	20 —	Rollo Angelo di *Cesario*, dom. a S. Cesario di Lecce.	Rollo Angelo di *Gaetano*, dom. come contro.
Cons. 5 %	388131	750 —	Treves Scipione-Raffaele di Moise, dom. a Torino.	Treves Scipione-Raffaele di *Giuseppe-Moisè*, dom. a Torino.
»	122852	800 —	Bocchi Paolo, Antonietta, Amalia, *Augusto* di *Luigi*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Bergamo.	Bocchi Carlo, Antonietta, Amalia, *Augusta* di *Fedele-Luigi*, minori ecc. come contro.
»	401620	650 —	*Piaggi* Ferdinando fu Lazzaro, minore sotto la p. p della madre Silvani Virginia fu Giuseppe, ved. *Piaggi*, dom. a Pegli (Genova).	*Piaggio* Ferdinando fu Lazzaro, minore sotto la p. p. della madre Silvani Virginia fu Giuseppe ved. *Piaggio*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4.50 % P. N. 5 %	11588 28634	27 — 260 —	Carosio *Goffredo* fu Angelo, dom. a Pescara (Chieti). Vincolata.	Carosio *Luigi-Goffredo* fu Angelo, dom. come contro. Vincolata.
Cons. 5 %	390048	1,360 —	Pio Istituto Oftalmico di Milano; con usufrutto a Gervasoni *Giovanni* fu Daniele, domiciliato a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto a Gervasoni *Daniele-Giovanni* fu Daniele, dom. a Milano.
»	433875	800 —	Chilò Carlo fu Francesco, dom. a Mede (Pavia); con usufrutto ad *Enrichetta Sampietro* fu *Gerolamo*, ved. di Chilò Alessandro, dom. a Breme (Pavia).	Intestata come contro; con usufrutto a *Sampietro Lucia-Enrichetta* fu *Giovanni-Battista*, ved. di Chilò Alessandro, dom. a Breme (Pavia).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 marzo 1929 - Anno VII

(676)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 161 — Numero del certificato provvisorio: 45994 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Ferraro Carmelo di Giuseppe, domic. in Genova — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 163 — Numero del certificato provvisorio: 741 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Betti Marcello fu Cesare, domic. in Massa — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 915 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Larco Lena fu Francesco, ved. Bolla — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 1110 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Larco Lena fu Francesco, ved. Bolla — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 257 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Casella Orazio di Francesco, domic. a S. Rocco al Porto (Milano) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 172 — Numero del certificato provvisorio: 1590 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Erfini Ercole d'ignoti, domic. a Crema (Cremona) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 180 — Numero del certificato provvisorio: 12937 — Consolidato 5 % Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Marcomeni Giuseppe fu Achille, domic. a Roma — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 182 — Numero del certificato provvisorio: 5769 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Capriolo Nicola fu Vito, domic. a Modugno (Bari) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 78 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Speranza Gregorio fu Gregorio, domic. a Palmi (Reggio Calabria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 99 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Speranza Giuseppe fu Gregorio, domic. a Palmi (Reggio Calabria) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 188 — Numero del certificato provvisorio: 4354 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Minutella Rosario fu Giuseppe, domic. a Palermo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 189 — Numero del certificato provvisorio: 5667 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: Monte Frumentario del comune di Paupisi (Benevento) — Capitale: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 190 — Numero del certificato provvisorio: 16884 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Cooperativa braccianti costruttori di Codifiume (Ferrara) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 191 — Numero del certificato provvisorio: 4114 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trapani — Intestazione: Di Stefano Angela fu Antonino, domic. a Castelvetrano (Trapani) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 193 — Numero del certificato provvisorio: 9010 — Consolidato 5 % — Data di emissione: [illegible] gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Valerio Onia di Donato, domic. a Palena (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 194 — Numero del certificato provvisorio: 9003 — Consolidato 5 % — Data di emissione: [illegible] gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: De Vitis Felice fu Domenicantonio, domic. a Palena (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 195 — Numero del certificato provvisorio: 614 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Bolognese Rosaria fu Giovanni, domic. a Dogliola (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 196 — Numero del certificato provvisorio: 8552 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: De Vitis Nicola di Dioquinto, domic. a Palena (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 197 — Numero del certificato provvisorio: 9007 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Romanelli Rosa di Antonio, domic. a Palena (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 200 — Numero del certificato provvisorio: 10484 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Boragine Giuseppe fu Paride, domic. a Teano (Napoli) — Capitale: L. [illegible]0.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 200 — Numero del certificato provvisorio 906 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Boragine Paride — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 202 — Numero del certificato provvisorio: 36745 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3[illegible] gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Morello Bice di Florindo, domic. a Valtabarozzo (Padova) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 206 — Numero del certificato provvisorio: 1562 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Palladini Stefano di Antonio, domic. a S. Rocco al Porto (Milano) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 207 — Numero del certificato provvisorio: 29809 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Peccolo Martino fu Giuseppe, domic. a Preda di Piave (Treviso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 208 — Numero del certificato provvisorio: 2922 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Sindacato contadini di Pieve del Cairo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 212 — Numero del certificato provvisorio: 33929 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Cariglia Giuseppe fu Michele, domic. a Treppo Carnico (Udine) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 217 — Numero del certificato provvisorio: 2397 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Carbognani Evardo di Alfredo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 220 — Numero del certificato provvisorio: 1571 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Terni — Intestazione: [illegible]pografia Augusto Visconti di Terni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 223 — Numero del certificato provvisorio: 6554 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Credito Varesino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 230 — Numero del certificato provvisorio: 4872 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Vaona Silvio fu Bartolo, domic. a Verona — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 236 — Numero del certificato provvisorio: 81243 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Pilozzi Enrico di Florindo, domic. a Piperno (Roma) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 224 — Numero del certificato provvisorio: 6518 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Boschetti Ulisse fu Michele, domic. a Cupelle (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 229 — Numero del certificato provvisorio: 2353 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Pirotti Lucia di Ercolino, domic. a Cremona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 239 — Numero del certificato provvisorio: 14263 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Congregazione di carità di Rocca S. Felice — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 2 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(59)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.